

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Ufficio Pianificazione,
Norme e Relazioni
Sindacali

Processo: Relazioni Sindacali
Macroattività: Gestione relazioni sindacali
Attività: Rapporti con le OO.SS.
Tipologia:
Fascicolo: 2018
Sottofascicolo:

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

OGGETTO: Orario di lavoro - art. 79 CCNL Istruzione e ricerca 19 aprile 2018 - triennio
2016-2018

Con riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 13 luglio 2018 concernente l'oggetto, si rappresenta che è stato richiesto un parere all'Aran in ordine alla possibilità di applicare il riconoscimento dei tempi di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività quale orario di lavoro anche ai ricercatori e tecnologi.

Al riguardo, l'Aran ha evidenziato che le disposizioni di cui all'art. 79, comma 1, del CCNL del 19 aprile 2018, di integrazione dell'art. 48 del CCNL 21 febbraio 2002, afferendo esclusivamente all'ambito dell'orario di lavoro del personale dal IV al VIII livello, in mancanza di ogni altra esplicita previsione, non possono essere applicate per analogia al personale ricercatore e tecnologo per il quale la contrattazione collettiva nazionale, in funzione delle esigenze connesse alle attività a carattere scientifico e di ricerca, consente di organizzare la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro in modo autonomo e flessibile, nel rispetto del contesto funzionale e organizzativo dell'Amministrazione di appartenenza.

Il Direttore centrale
dott. Giuseppe Mazzetti

